

Comune di
Colleretto Castelnuovo



REGOLAMENTO PER
L' ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLA
TARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 10 del 20 luglio 2020

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 3 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	4
ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO	5
ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI	5
ART. 6 - DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI.....	6
ART. 7 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....	6
ART. 8 - COSTO DI GESTIONE	7
ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	8
ART. 10 – PIANO FINANZIARIO	8
ART. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	9
ART. 12 - NUMERO DI OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE	10
ART. 13 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	10
ART. 14 - TRIBUTO PROVINCIALE	11
ART. 15 - ESCLUSIONE DAL TRIBUTO SUI RIFIUTI	11
ART. 16 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO	12
ART. 17 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	12
ART. 18 - RIDUZIONI TARIFFARIE.....	13
ART. 19 - SCUOLE STATALI	14
ART. 20 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	14
ART. 21 - RIDUZIONI PER IL RICICLO	14
ART. 22 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	15
ART. 23 - CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	15
ART. 24 - INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE	16
ART. 25 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	16
ART. 26 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.....	16
ART. 27 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE.....	18
ART. 28 - TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO	18
ART. 29 - RISCOSSIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI	18
ART. 30 - MINIMI RISCOUOTIBILI SUL TRIBUTO SUI RIFIUTI	20
ART. 31 - SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI	20
ART. 32 - MEZZI DI CONTROLLO	21

ART. 33 – SANZIONI.....	21
ART. 34 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	22
ART. 35 - CONTENZIOSO	23
ART. 36 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	23
ART. 37 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	23
ALLEGATO A - SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI	25
ALLEGATO B – CATEGORIE NON DOMESTICHE.....	26

Art. 1 - Oggetto e Scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di COLLERETTO CASTELNUOVO della TARI istituita dall'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) modificata con D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dal comma e dal comma 738 della L.160/2019;
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni contenute nella L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo del tributo è il Comune di COLLERETTO CASTELNUOVO.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e Gestione dei Rifiuti, dal Contratto di servizio con il Gestore".

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilabili.
2. Si intendono per:
 - locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;
 - aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative superfici coperte pertinenziali e accessorie;
 - utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze, i posti auto scoperti, le tettoie non chiuse da ogni lato verso l'esterno, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - A. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 22 o i componenti del nucleo familiare
 - B. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare l'utente principale, si considera tale:
 - per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione alle reti del gas, luce o acqua;
 - per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione alle reti gas, luce, acqua ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società che occupa o gestisce o detiene tali superfici, mentre per i comitati e le associazioni non riconosciute, i soggetti che li presiedono o li rappresentano.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 6 - Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva dichiarazione di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 7 - Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011. All'atto dell'entrata in vigore del

predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a. la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
 - b. la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
5. qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie.
6. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 8 - Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di

miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
5. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
6. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
- 7.

Art. 9 - Determinazione della tariffa

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 10 – Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 11 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica (di cui *Tabella 1b del D.P.R.158/99 comuni < 5.000 abitanti*) e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, tenendo conto di quanto indicato nel presente titolo. A tal fine i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività **Kd** di (*cui alla tabella 4b, Allegato 1, Comuni < 5000 abitanti*), del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche mediante l'abbattimento dei costi imputati alle stesse.
5. In sede di ripartizione dei costi il Comune riconosce altresì l'agevolazione alle utenze domestiche di cui all'articolo 49, comma 10 del D. Lgs. 22/97 come richiamato dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 158/99.
6. La percentuale di attribuzione dei costi ed i criteri di ripartizione degli stessi vengono stabiliti annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 12 - Numero di occupanti per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche, al fine della determinazione del numero degli occupanti, sono suddivise in:
 - a. **domestiche di soggetti residenti**: sono le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe generale del Comune;
 - b. **domestiche di soggetti non residenti**: sono le unità abitative occupate esclusivamente da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Per le utenze domestiche di **soggetti residenti**, il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe generale del Comune. Viene considerato, in deroga al punto precedente, un numero diverso di occupanti nei seguenti casi:
 - I. in diminuzione, nel caso di anziano dimorante in casa di riposo, previa presentazione di dichiarazione accompagnata da idonea documentazione probatoria;
 - II. in diminuzione in caso di soggetto residente ma ricoverato in modo permanente presso istituti di cura o ricovero o ospitato presso centri di recupero;
 - III. in aumento, nel caso di famiglie anagrafiche distinte che occupano i medesimi locali, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile;
 - IV. in aumento nel caso di persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, non residenti ma dimoranti nell'immobile, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile.
 - V. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche **di soggetti non residenti** e per gli alloggi detenuti esclusivamente dai cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero degli abitanti è determinato convenzionalmente considerando un numero minimo di occupanti pari a **due**, salvo diverso dato indicato in dichiarazione.
Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche per finalità diverse dell'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 13 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($K_c(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Tuttavia, fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) allo stesso D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima

connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cod. civ. derivanti da precise e concordanti analogie.

Art. 14 - Tributo provinciale

1. Sulla TARI, ai sensi dell'art.1, c. 666, della L.147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate sono rendicontate e riversate alla Provincia dal Comune.
3. Secondo l'art. 38-bis D.L. 124/2019, dal 01/06/2020, in caso di versamento della TARI con modello F24, il riversamento della TEFA alla Provincia o alla Città metropolitana è effettuato direttamente dalla Struttura di gestione del modello F24, al netto della commissione dello 0,3% (art. 19, c. 7, D.Lgs 504/1993).

Art. 15 - Esclusione dal tributo sui rifiuti

1. Non sono soggetti alla Tassa sui rifiuti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione **prive di mobili e suppellettili** e sprovviste di contratti attivi di **fornitura dei servizi a rete**;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali stabilmente e totalmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, **limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione**;
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - g. le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, le aree di manovra degli autoveicoli nei parcheggi e le aree adibite alla sosta gratuita che non siano funzionali all'attività svolta;
 - h. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di

servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella **dichiarazione originaria** o di **variazione** ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo;
4. i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 16 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 14.

Art. 17 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico Servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, **al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori**. Il presente comma si applica anche ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive ed alle superfici di cui al periodo precedente, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
2. Con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private sono escluse dalla tassazione, come attestato da certificazione del direttore sanitario, le superfici adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa, non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, in quanto le operazioni relative non risultano

esattamente localizzate, si applica una riduzione delle **superfici assoggettabili alla TARI nella misura del 30%**.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, spettante a tutte le tipologie di attività economiche come classificate nel D.P.R. 158/1999 e che rientrano nei requisiti descritti, gli utenti devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il tipo di attività esercitata, la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, individuando precisamente, quando possibile, le superfici produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi;
 - b. comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. In caso di mancata dimostrazione di produzione e regolare trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi entro il termine di cui alla lettera b) del comma precedente, **si procederà al recupero della tassa non versata**, con applicazione delle **sanzioni di legge**.

Art. 18 - Riduzioni tariffarie

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata previste dalle vigenti disposizioni.

Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze, relativamente al conferimento a raccolta differenziata. L'individuazione e la quantificazione di tali benefici possono essere contenute in successivo provvedimento.
2. In particolare, per le utenze domestiche, sia dei soggetti residenti che dei non residenti, è applicato uno sconto sulla parte **variabile e sulla parte fissa** della tariffa pari al **10%** a favore delle utenze che dichiarino di provvedere al **compostaggio domestico**.
3. Lo sconto di cui al precedente comma si applica con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La riduzione tariffaria viene applicata a seguito di presentazione di apposita documentazione (fattura o altro documento simile) che comprovi l'acquisto e la identificazione dell'attrezzatura per il compostaggio domestico. In assenza della predetta documentazione, la riduzione è accordata previo sopralluogo da parte dell'agente di Polizia locale, che accerti l'esistenza di apparecchiatura appositamente adibita al compostaggio domestico.
4. applicare una riduzione sia sulla **parte fissa che sulla parte variabile**, per le utenze non domestiche presenti sul territorio di seguito riportate:

Attività per Comuni < a 5.000 abitanti		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0%
2	Campeggi, distributori carburanti	0%
3	Stabilimenti balneari	0%
4	Esposizioni, autosaloni	0%
5	Alberghi con ristorante	30%
6	Alberghi senza ristorante	30%
7	Case di cura e riposo	0%

8	Uffici, agenzie, studi professionali	0%
9	Banche ed istituti di credito	0%
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0%
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0%
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0%
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0%
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	30%
17	Bar, caffè, pasticceria	30%
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0%
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0%
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0%
21	Discoteche, night club	0%
22	Magazzini senza vendita diretta	0%
23	Impianti sportivi	0%
24	Banchi di mercato Generi Alimentari	0%
25	Banchi di mercato Beni Durevoli	0%

Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Art. 19 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 20 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, **al 30%** per le utenze poste a una distanza superiore a **500 metri** dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura **del 20%** della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 21 - Riduzioni per il riciclo

1. Per le utenze non domestiche che producano rifiuti assimilati agli urbani che vengano avviati al riciclo **la parte variabile della tariffa** viene corrispondentemente ridotta nella **misura del 30%** in caso di riciclo totale dei rifiuti prodotti o in misura proporzionale, in caso di riciclo parziale degli stessi, tenuto conto della misura percentuale massima sopra individuata.
3. Alle attività ricadenti nel comma precedente, che producono rifiuti di origine biologica, provenienti dall'agricoltura per la produzione di energie alternative (biomassa), utilizzabili per la propria attività, viene riconosciuta, sulla parte variabile della tariffa una **riduzione complessiva pari all'80%** non cumulabile con altre riduzioni o agevolazioni.
4. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
5. La riduzione fruibile, **in ogni caso non superiore al 30%** della tariffa variabile dovuta dall'utenza, è così calcolata: prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo per il totale dei rifiuti assimilati prodotti dall'utenza, il risultato in termini percentuali viene applicato come abbattimento della tariffa variabile dovuta.
6. **Al fine dell'applicazione della riduzione, gli interessati sono tenuti a produrre, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico.**
7. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il formulario dei rifiuti o il modello unico di dichiarazione M.U.D. di cui alla legge n° 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno di riferimento e, qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al recupero.
8. Per gli utenti che beneficiavano della medesima riduzione in applicazione della Tares e che hanno presentato la regolare dichiarazione a tal fine richiesta, la riduzione verrà applicata nell'anno 2014 in via presuntiva, fatto salvo l'obbligo di presentazione delle documentazioni di cui al presente articolo.
9. In caso di insussistenza del diritto alla riduzione, la stessa sarà recuperata alla prima scadenza utile.

Art. 22 - Ulteriori agevolazioni e riduzioni

Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni oltre a quelle previste al comma 659 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, tali riduzioni possono essere disciplinate nella deliberazione annuale di determinazione delle tariffe.

Art. 23 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, il cumulo delle stesse **non può portare** ad un abbattimento maggiore **del 60%** della TARI annuale dovuta, fatto salvo quanto indicato al comma 2 dell'articolo 21.

Art. 24 - Interventi a carico del Comune

Il Comune si sostituisce nel pagamento della TARI, con oneri a carico del bilancio comunale, in favore di contribuenti assistiti dal settore Politiche sociali. Le modalità d'individuazione dei beneficiari, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo, potranno essere oggetto di atto d'indirizzo della Giunta Comunale.

Art. 25 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. **per le utenze domestiche:** dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 26 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del **31 marzo** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 27 - Modalità di determinazione della superficie imponibile

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 28 - Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica il tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tassa o per il Canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della Tassa o del Canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al concessionario del servizio, ovvero al competente Ufficio comunale, in caso di riscossione diretta.

Art. 29 Riscossione del tributo sui rifiuti

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

2. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato tramite il modello F24.
3. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
4. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia **inferiore a 12,00 €**, salvo quanto previsto al comma 6.
5. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
6. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
7. Il contribuente è comunque tenuto a versare la TARI entro la scadenza delle rate disposte dal Comune o in carenza dalla Normativa statale. **Il mancato percepimento del modello di versamento precompilato non costituisce causa esimente dall'obbligo del pagamento da parte del contribuente, né rinuncia all'imposizione tributaria da parte del Comune.** Il modello di versamento precompilato deriva dai dati comunicati con la dichiarazione di cui all'art. 21, di conseguenza l'invio di una comunicazione in tutto od in parte non corretta od il mancato invio della comunicazione da parte del Comune non costituisce causa esimente dall'obbligo di adeguamento della dichiarazione di cui all'art. 49.
8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
10. Possono essere concesse dilazioni di pagamento delle somme dovute per il tributo nei casi di particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici, o sociali per l'utenza domestica, ovvero di crisi economica per l'utenza non domestica.
11. La dilazione è ammessa soltanto in relazione a importi non inferiore ad € 60,00 lordi per le utenze domestiche e ad € 200,00 per quelle non domestiche.
12. Il numero di rate accordabili, nel rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali, è concordato direttamente con il Responsabile del Servizio.
13. L'istanza di dilazione è presentata prima della scadenza dei termini di presentazione del ricorso ed allegando i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla dilazione, a pena di decadenza dal relativo beneficio.
14. L'esito dell'esame dell'istanza è comunicato mediante lettera, da restituirsi firmata per accettazione dal contribuente a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.

15. Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 del codice civile. Non sono dovuti interessi dalle utenze domestiche in caso di debiti d'importo complessivamente inferiore a € 100,00 lordi, sempreché sussistano particolari situazioni di disagio individuate dal Comune.
16. Il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la preclusione di una nuova dilazione per il medesimo debito;
17. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
18. E' fatta salva la possibilità per il Funzionario responsabile in caso di controversia innanzi alla giurisdizione tributaria di farsi assistere da professionista abilitati. In tal caso l'incarico deve essere conferito nel rispetto dello Stato dei Regolamenti sugli incarichi professionali.

Art. 30 - Minimi riscuotibili sul tributo sui rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. Tale importo minimo non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Art. 31 - Sgravio o rimborso del tributo sui rifiuti

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 180 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
2. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell'Ufficio tributi.
3. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria, l'Ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale incrementato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

Art. 32 - Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 codice civile fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 33 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene

eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

- a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 34 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine indicato negli stessi;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Responsabile del Tributo I.U.C., dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi del proprio personale dipendente.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o (altre modalità).
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 35 - Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

Art. 36 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato A.
2. Le sostanze individuate nei commi precedenti sono assimilate ai rifiuti urbani se il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti di cui all'allegato A e la superficie complessiva dell'utenza (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non supera valore massimo, aumentato del 30%, del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze che dichiareranno, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,

di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione il comune, anche tramite il Gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, dovrà individuare entro trenta giorni le specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza. In caso contrario i rifiuti dell'utenza saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del tributo.

ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
2. rifiuti di carta, cartone e similari;
3. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
4. imballaggi primari
5. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
6. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
7. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
8. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
9. frammenti e manufatti di vimini e sughero,
10. paglia e prodotti di paglia;
11. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
12. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
13. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
14. feltri e tessuti non tessuti;
15. pelle e simil - pelle;
16. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
17. resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
18. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
19. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
20. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
21. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
22. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
23. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
24. nastri abrasivi;
25. cavi e materiale elettrico in genere;
26. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
27. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
28. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
29. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
30. accessori per l'informatica.
31. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833: rifiuti delle cucine;
 1. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
 2. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
 3. rifiuti ingombranti
 4. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi
 5. assimilati agli urbani;
 6. indumenti e lenzuola monouso;
 7. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
 8. pannolini pediatrici e i pannoloni,
 9. contenitori e sacche delle urine;
 10. rifiuti verdi.

ALLEGATO B – CATEGORIE NON DOMESTICHE

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

[NB: è possibile creare anche sottocategorie di utenza, nel rispetto del range dei coefficienti Kc e Kd]

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 2. Cinematografi, teatri 3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5. Stabilimenti balneari 6. Autosaloni, esposizioni 7. Alberghi con ristorante 8. Alberghi senza ristorante 9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2. Campeggi, distributori carburanti 3. Stabilimenti balneari 4. Esposizioni, autosaloni 5. Alberghi con ristorante 6. Alberghi senza ristorante 7. Case di cura e riposo 8. Uffici, agenzie, studi professionali 9. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club